

Risultato della votazione sopra il disegno di legge per ispesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici pella manutenzione del ponte provvisorio di barche sul Ticino a Buffalora :

Presenti e votanti	181
Maggioranza	91
Voti favorevoli	177
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 3 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Discussione dei progetti di legge :

- 1° Sospensione di alcuni articoli della legge 13 novembre 1859 relativi alla soppressione dell'Università di Sassari ;
- 2° Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica sopra il reclutamento militare ;
- 3° Promulgazione nelle provincie della Toscana della legge sarda sulla stampa e di altre leggi correlative ;
- 4° Relazione di petizioni d'urgenza.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. *Relazione sul disegno di legge per ispesa straordinaria destinata all'istituzione del Ministero di agricoltura e commercio. = Comunicazione relativa alla cessazione d'impiego del deputato Malenchini. = Congedi. = Lettera di rinunzia del deputato Montezemolo, e sospensione di deliberazione sov'essa. = Presentazione di un disegno di legge del ministro di grazia e giustizia per proroga dei termini degli articoli relativi alla malleveria dei procuratori. = Discussione del disegno di legge per l'applicazione in Toscana della legge sulla stampa — Approvazione degli articoli 1° e 2° — Aggiunte dei deputati Morini, Tecchio e Chiaves all'articolo 2°, relativi alla pena del carcere da applicarsi — Parlano il deputato Cempini relatore, Sineo, Mari, Panattoni ed il ministro di grazia e giustizia — Approvazione delle aggiunte Tecchio e Chiaves, e dell'articolo 3° — Emendamento del deputato Morini al 4°, oppugnato dal relatore, e ritirato — Approvazione dell'articolo 4°, e poscia del 5°, emendato dal deputato Mazza — Approvazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 — Emendamento Colla-Ramusino al 12, combattuto dal deputato Chiaves, e ritirato — Emendamento Panattoni al 13 — Osservazioni dei deputati Cempini relatore, Castelli e Tecchio — Si approva l'articolo 13 coll'emendamento, e quindi il 16 — Votazione ed approvazione dell'intero schema di legge. = Relazioni sui disegni di legge per maggiore spesa per il personale delle strade ferrate, e per l'applicazione in Toscana di alcuni articoli del Codice penale, e della legge sul Consiglio di Stato. = Presentazione di un disegno di legge del ministro per la marineria per modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'armata di mare.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

VALVASSORI, questore, espone il seguente sunto di petizioni :

6699. 48 maestri elementari della città di Torino chiedono che nella legge 13 novembre 1859 intorno alla pubblica istruzione vengano introdotte maggiori guarentigie a tutela dei loro interessi ; sia accresciuto il *minimum* dello stipendio tanto a loro favore che a quello delle maestre elementari, e che si estenda a beneficio d'entrambi il principio dell'aumento progressivo degli assegnamenti sancito a pro dei maestri superiori.

6700. Gli stessi maestri ricorrono alla Camera perchè sia loro esteso il diritto elettorale di cui fruiscono altri ordini di cittadini e d'impiegati civili a termini della legge del 25 aprile 1859.

6701. Nani Ambrogio, notaio esercente nel comune di Spigno, circondario d'Acqui, domanda sia tolta la facoltà accordata colla legge dell'organamento giudiziario ai segretari di giudicatura e vice-giudici di esercire anche il notariato.

6702. Il sindaco e la Giunta municipale di Pinerolo, svolte alcune considerazioni intorno al miglior modo di provvedere ai bisogni dell'istruzione secondaria, uniscono i loro voti a quelli manifestati da altri municipi perchè l'insegnamento della filosofia sia continuato a spese dello Stato in tutti i collegi nazionali istituiti in ciascun capoluogo di circondario.

6703. Lotti Claudio e

6704. Gli inservienti addetti ai regii spedali di Lucca, presentano petizioni mancanti de' requisiti prescritti dal regolamento.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO RICCI VINCENZO SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

RICCI V., relatore. Presento la relazione intorno alla proposta di legge per lo stabilimento del Ministero di agricoltura e commercio. (V. vol. Doc.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il Comitato di beneficenza per soccorsi alle famiglie povere dei contingenti del comune di Moretta fa omaggio alla Camera di alcune copie del conto delle sue operazioni.

Queste copie saranno inviate alla biblioteca e ne verrà ringraziato il Comitato.

La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Si procede all'appello, il quale viene poco stante interrotto.)

Il ministro della guerra scrive:

« Con decreto in data 10 giugno S. M. ha dispensato dal servizio per dimissione volontaria il luogotenente colonnello signor Vincenzo Malenchini. »

Quindi il deputato Malenchini cessa fin d'ora di essere compreso nel numero dei deputati impiegati.

Il deputato Bertea ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

BERTEA. La Giunta municipale della città di Pinerolo con sua petizione n° 6702 accenna al desiderio d'aver un liceo, ma chiede che in ogni caso le sia almeno conservato il corso di filosofia, in analogia del voto consimile già espresso dalle città di Alba, Biella ed Aosta.

Io chiedo l'urgenza per la petizione sovraenunciata.

La Camera che ha già decretate d'urgenza le petizioni delle città anzidette, vorrà, confido, decretare pure d'urgenza quella di cui è caso.

Faccio inoltre istanza che la medesima sia tosto trasmessa alla Commissione delle petizioni onde possa comprenderla in un'unica relazione, e quando per avventura questa relazione si presentasse in questa stessa tornata, allora mi permetterò di chiedere la parola per instare affinchè la Camera tenga conto della petizione del municipio di Pinerolo contemporaneamente a quella delle ricordate altre città.

PRESIDENTE. La Camera avendo in massima deciso che tutte le petizioni le quali hanno per iscopo un oggetto identico siano demandate ad una sola Commissione, non pare sia il caso di decidere di nuovo su questo proposito.

Riguardo all'altra domanda del preopinante, osservo che all'ordine del giorno si trovano relazioni di petizioni di urgenza, tra le quali quelle colla stessa mira di chiedere l'istituzione di un liceo in qualche capoluogo di circondario; e quando si riferiranno codeste petizioni, l'onorevole Bertea potrà dare appoggio a quella della Giunta municipale di Pinerolo, per cui ha chiesta l'urgenza.

Del resto, quella petizione sarà inviata d'urgenza alla stessa Commissione, perchè ne tenga conto nelle sue considerazioni e ne riferisca nella prima tornata in cui vi saranno relazioni.

Il deputato Peruzzi, per affari d'ufficio, e il deputato Morandini, per negozi propri, chiedono il primo un congedo di otto giorni e il secondo di dieci.

(È accordato.)

Pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Enrico Montezemolo invia in questo momento al seggio della Presidenza la seguente lettera:

« Ill^{mo} signor Presidente,

« Chiamato alla deputazione dagli elettori del collegio di Sospello (circondario di Nizza), ho creduto mio dovere il prendere parte alle deliberazioni della Camera sino a che il

trattato del 24 marzo avesse conseguita l'approvazione dei due rami del Parlamento.

« Non mancando in oggi che la non dubbia sanzione reale, perchè questo trattato divenga legge dello Stato, io penso che, cessando oramai quelle popolazioni di far parte politicamente della famiglia italiana, non rimanga più seggio nell'italiano Consesso al rappresentante da quelle nominato, e che m'incumba perciò il debito di rassegnare alla Camera il ricevuto mandato.

« Accolga, » ecc.

Osserverò alla Camera che veramente mi pare precoce questa rinuncia, stantechè la legge non è ancora promulgata, e giova anzi sperare, giusta le dichiarazioni fatte reiteratamente dal presidente del Consiglio, sia in questa che nell'altra Camera, che una parte considerevole di quel collegio, rappresentato dal nostro collega deputato Montezemolo, rimanga ancora annessa al nostro Stato. Per conseguenza non avrà motivo di cessare dall'essere rappresentante della nazione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, io sospenderei di invitare la Camera a prendere una deliberazione in proposito.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione sul disegno di legge per la sospensione di alcuni articoli della legge 13 novembre 1859 relativi alla soppressione della Università di Sassari.

Osserverò però alla Camera che la relazione della Giunta intorno a questo schema di legge non potè essere distribuita ai signori deputati prima delle ore 11 di questa mattina, cosicchè molti deputati non poterono averne conoscenza che al loro ingresso nella Camera. Stando quindi al regolamento, anche interpretandolo nel senso il più lato, pare che non convenga intraprendere sin d'oggi la discussione di questo schema, tanto più che la Commissione stessa, da quanto ho inteso, concorrerebbe nell'avviso di differire il dibattimento di questa legge ad altro giorno.

Quindi, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà trasportata alla tornata di domani.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare un progetto di legge inteso a prorogare di altri sei mesi il termine prefisso ai procuratori esercenti dall'art. 66 della legge 17 aprile 1859 per prestare la malleveria. (Vedi volume *Documenti*)

Questo termine scadrebbe col corrente mese; quindi la cosa è urgente.

Pregherei pertanto la Camera di volersene occupare al più presto.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito, tenendo conto dell'urgenza per cui ha fatto istanza l'onorevole signor ministro.

L'ordine del giorno reca in seguito la discussione del disegno di legge per la promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare del 20 marzo 1854.

Mi si fa osservare che qui pure accade un contrattempo. Il

relatore di questo disegno di legge non si trova presente. Probabilmente credette che avrebbe avuta la precedenza quello che riguarda l'Università di Sassari, e ritardò forse per ciò il suo arrivo; ma egli è a credere che giungerà fra breve, dacchè promise che entro quest'oggi sarebbesi trovato presente alla Camera.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE IN TOSCANA DELLA LEGGE SULLA STAMPA.

PRESIDENTE. Passeremo al terzo disegno di legge, colla speranza che non sorgiungerà altro incidente a ritardarne la discussione.

Questo è per la promulgazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852 e di altre leggi correlative.

Prego i membri componenti la Commissione di questo schema di legge a volersi recare al loro posto.

Il ministro di grazia e giustizia accetta tutti gli emendamenti introdotti in questo schema dalla Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà unicamente lettura di mano in mano degli articoli del progetto della Commissione.

La discussione generale è aperta. Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

« Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

« La copia degli stampati che deve essere consegnata agli archivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che a mente dello stesso articolo deve consegnarsi alla biblioteca dell'Università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

« Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabecchiana. »

COTTA-RAMUSINO. Desidererei di avere uno schiarimento dal signor relatore riguardo all'aggiunta introdotta, se cioè le stamperie che si trovano in Firenze hanno ora obbligo di presentare una copia di qualunque siasi opera a questa biblioteca Magliabecchiana in forza di qualche legge già esistente.

CEMPINI, relatore. Sarà facile il dare al signor deputato Cotta-Ramusino lo schiarimento che richiede.

Se nella aggiunta si è stabilito quest'obbligo solo per le stamperie situate fuori di Firenze, ciò si è fatto perchè la Magliabecchiana è considerata come la biblioteca del capoluogo

del circondario, a cui gli stampatori di Firenze sono in forza della legge obbligati a consegnare una copia di quello che stampano. Se si fosse esteso quest'obbligo agli stampatori di Firenze, si sarebbe stabilito che il numero delle copie da somministrarsi dovesse essere per loro di due e non d'una.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, porrò a partito l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 15 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire italiane 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore alla carcere; colla carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere, e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe a una pena inferiore. »

MORINI. Domanderei una spiegazione al signor relatore.

Nell'articolo 5 della proposta della Commissione si dice che la multa sarà ragguagliata sempre secondo l'articolo 22 del Codice penale toscano. Ora vorrei sapere se questa regola è applicata anche all'articolo 5 della legge testè letto.

CEMPINI, relatore. Non ha pensato la Commissione di dover esplicitamente fare nell'articolo 5 la dichiarazione che il carcere sarebbe stato ragguagliato secondo il Codice penale toscano, in quanto che l'ha creduta superflua. Ma superflua non era nell'articolo 5, a proposito della multa, giacchè la multa oggi rappresenta anche l'ammenda, e vi sono diversi modi di ripartizione della multa e dell'ammenda secondo il Codice penale sardo. Quindi per maggior chiarezza si è creduto di porre esplicitamente per norma la divisione stabilita dal Codice penale toscano.

In massima tutte le disposizioni si vogliono attualmente riportare, tanto nella definizione dei delitti, quanto nella misura delle penalità, al Codice penale toscano.

Ora, quando è stato parlato di carcere, la Commissione ha creduto sempre che si dovesse la carcere computare secondo i dettami del Codice stesso. Siccome però nell'articolo 5 poteva nascere una confusione per la diversità nel modo di divisione che vi è secondo il Codice piemontese tra l'ammenda e la multa, pena in cui veniva adesso quella commutata, la Commissione ha creduto per maggior chiarezza dover esprimere esplicitamente un tal concetto. Il principio però dalla Commissione professato si è che, tanto quando si parla di carcere, quanto allorquando si parla di multa, debbono sempre queste pene essere divise secondo il Codice penale del Codice toscano.

MORINI. Dopo queste spiegazioni mi permetterò di sottoporre alla Camera qualche altra considerazione all'uopo di dimostrare come si la multa che il carcere dovrebbero con questa legge essere ragguagliate non secondo il Codice toscano, ma secondo il Codice sardo; e questo appunto nello scopo che si prefisse la Commissione stessa di ottenere, cioè la perequazione delle pene.

Le mie osservazioni saranno brevissime; almeno avranno questo merito.

Bisogna notare che, secondo il Codice sardo, il carcere, per esempio, non può mai essere minore di giorni sei; invece, secondo il Codice toscano, può anche essere di un sol giorno, ed anzi sino a tre mesi il carcere può progredire di giorno in giorno. Quale ne sarà la conseguenza? Sarà cotesta, che in Toscana uno il quale si renda reo del fatto previsto dall'articolo 15 della legge sulla stampa potrà essere punito con un sol giorno di carcere; quando invece, a termine del Codice

vigente nell'Emilia, nella Lombardia e negli antichi Stati, non potrà mai essere punito con pena minore di sei giorni. Questa è, credo, una disuguaglianza che bisogna evitare.

Nè si può giustamente opporre che questa discrepanza provenga dalla legge stessa, dalla facoltà cioè che la legge dava, e non può a meno di lasciare ai giudici. Questo non è vero, perchè nel concreto, quand'anche il giudice volesse applicare una pena minore, non lo può, perchè il *minimum* stabilito dalla legge è appunto di sei giorni.

Questo è il primo fatto che faccio rilevare alla Camera ed alla Commissione.

Procediamo oltre, alle multe. La multa sarà anche maggiore allorchando si tratta di ragguagliare la multa al carcere, in caso di non effettuato pagamento. La multa non può essere mai minore, secondo il Codice che chiamerò sardo, di 51 lire; invece la multa, secondo il Codice toscano, se non erro, può essere anche di 10 lire; quindi si divide in decine, in ventine, in cinquantine.

Dal banco della Commissione. Non si divide in ventine.

MORINI. Mi pare anche in ventine; invece, secondo il Codice sardo, da 51 lire va a 100, a 150, 250, e via dicendo. Questo metodo è sicuramente proporzionato al *maximum* della pena, la quale è di 5 mila lire; quando invece in Toscana non può mai sorpassare le lire 2,000, eccetto il caso di cumulo di pene.

Quindi in questo caso si verifica ciò che diceva, cioè che un cittadino in Toscana sarà punito con 10 lire di multa, invece che nell'Emilia, nella Lombardia e nelle antiche provincie non potrà mai essere punito con una multa minore di lire 51.

Ora vengo al ragguaglio, e qui, secondo me, si fa maggiore la disuguaglianza della penalità. La multa, in caso di non effettuato pagamento, mi pare che, a norma del Codice toscano, si ragguagli ad un giorno di carcere per ogni cinque lire; invece, secondo il Codice sardo, per ogni tre lire di multa v'ha un giorno di carcere.

Quindi se uno fosse condannato a duemila lire di multa, pel fatto sempre previsto dall'articolo 13 della legge sulla stampa, contemplato nell'articolo 3 del presente disegno di legge, ne verrebbe per conseguenza che, ove non pagasse la multa, sarebbe detenuto in Toscana per un anno, invece nell'Emilia, nella Lombardia e nelle antiche provincie, sarebbe detenuto per due anni. Ora, la discrepanza è tanto grande, che merita, a mio avviso, la pena di essere evitata.

Ciò sarebbe facile a raggiungersi, ove si aggiungesse un articolo o qui o dopo l'articolo 3, nel quale si dicesse che sia il carcere che la multa saranno inflitte secondo che prescrive il Codice sardo, e che la multa, in caso di non effettuato pagamento, sarà pure ragguagliata allo stesso Codice.

Gli è per questo che domandava spiegazioni all'onorevole relatore intorno al disposto dell'articolo 3, perchè vi si riscontrano le stesse parole, tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi dal progetto contemplati.

Faccio adunque istanza acciocchè si aggiunga un articolo o col numero 3 o col numero 4, o meglio forse col numero 5, nel quale si dica che la multa e il carcere saranno ragguagliati secondo il Codice sardo.

PRESIDENTE. Si compiaccia di scrivere la sua proposta.

MORINI. Non avevo scritto il temperamento che propongo, perchè oggi si dovevano discutere altre leggi prima di questa, epperò non credeva di dover prendere ora la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. Io non entrerò a rispondere partita-

mente al discorso dell'onorevole preopinante. Io credo che la Commissione possa giustificare sufficientemente il proprio operato collo spiegare chiaramente il concetto con cui essa è proceduta.

Si trattava nel caso attuale di coordinare colla legislazione toscana una legge preesistente, la quale era stata creata sotto l'influsso di altri principii, di coordinarla cioè con un Codice il quale è essenzialmente in molti punti diverso dal Codice penale sardo. Di fronte a ciò non potevano non nascere difficoltà, e credette la Commissione che fosse impossibile il raggiungere, sia nella penalità, sia in tutto il resto, un'eguaglianza perfetta.

Lo scopo della Commissione allora si fu quello di cercare che le disuguaglianze, a cui inevitabilmente doveva andarsi incontro, fossero le più lievi possibili.

Fu in questo concetto che essa coordinò tutto il progetto di legge.

Oggi per parte dell'onorevole preopinante si vorrebbe fare un'innovazione radicale: si vorrebbe sostituire il modo di dividere le pene colla scala del Codice penale sardo al modo di dividerle colla scala del Codice penale toscano. Questa sarebbe, io dico, un'innovazione radicale di fronte al concetto in cui è proceduta la Commissione. Essa infatti credette molto minor danno che piccole disuguaglianze tuttora sussistano, malgrado le cure che prese per toglierle, anzichè variare radicalmente la scala penale toscana e sostituirvi la scala sarda.

Quindi è che la Commissione non crede di dover accettare il temperamento proposto dal preopinante.

Inoltre la Commissione fa un'altra osservazione, ed è che queste disuguaglianze non sono da apprendersi come tanto dannose, in quanto che dobbiamo essere compresi dalla speranza che questa legge non sia per essere se non che temporaria, o debba, come tutti auguriamo, avere la breve durata.

Quindi noi crediamo che, di fronte a questa legge provvisoria, a cui è accordata soltanto una durata circoscritta nei minimi termini, sia meno dannoso il mantenere questa lieve disuguaglianza, anzichè alterare la scala penale che adesso è vigente in Toscana; la quale alterazione porterebbe poi certamente molta confusione nelle pronunzie de' tribunali.

Insiste quindi la Commissione per mantenere la sua proposta; e soltanto quando si credesse che a schiarimento maggiore fosse detto nell'articolo 3° come nel 5° che il carcere si divida secondo la scala del Codice penale toscano, la Commissione, per bocca del relatore, dichiara che non avrebbe la menoma difficoltà ad indurre questa modificazione, che essa ha creduta superflua, e che, in vista della maggior chiarezza, accetterebbe di buon grado.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Io credo che il vizio della lamentata disuguaglianza non sia tanto grave, per ciò che spetta alla graduazione delle pene, quanto per ciò che spetta alla qualità ed alla severità delle medesime.

Immensa è la differenza fra la pena del carcere secondo il Codice penale toscano, e la pena del carcere secondo il Codice penale sardo.

Il Codice penale sardo così definisce il carcere nell'articolo 27:

« Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di *correzione* e potrà essere impiegato in alcuni dei lavori stabiliti. »

Il Codice penale toscano invece all'articolo 17 così si esprime:

« Un condannato al carcere lavora nella sua cella od in al-

tra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena *in segregazione continua*, » cotalchè questo carcere toscano somiglierebbe di molto alla *reclusione* che appo noi non è pena correzionale come il carcere, ma criminale.

Il signor relatore testè diceva che per avventura s'incontrerebbe molta difficoltà a fare cotesto pareggiamento in una legge che ha di sua natura il carattere di transitoria.

Credo che basti il ricordare che un altro onorevole deputato toscano, il signor Panattoni, ha trovato modo di togliere di mezzo a questo proposito ogni difficoltà coll' emendamento da lui proposto ad altro progetto di legge, del quale questa mattina sarà stata presentata, od altrimenti il sarà certamente dentr'oggi, la relazione al banco della Presidenza. Prego all'uopo il signor Panattoni di indicare alla Camera il preciso titolo della legge da me accennata.

PANATTONI. La legge che riguarda l'estensione alla Toscana degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sardo, e di alcuni articoli della legge relativa al Consiglio di Stato.

TECCHIO. Ebbene, in quella relazione, e così nel disegno di legge, la Commissione, d'accordo col relatore, ha sostituito con una facilissima locuzione la definizione del carcere secondo il Codice penale sardo alla definizione del carcere secondo il Codice penale toscano.

L'articolo da quella Commissione introdotto, del quale il deputato Panattoni vorrà dar lettura, si acconcierebbe anche alla legge che oggi stiam discutendo, e potrebbe di poi venir applicato, con un semplice richiamo, nella detta legge che verrà successivamente in discussione, e che ha per iscopo di estendere alla Toscana gli articoli 268, 269, 270 del Codice penale sardo ed alcuni articoli della legge organica del Consiglio di Stato.

PANATTONI. Molto volentieri aderisco all'invito fattomi dall'onorevole Tecchio.

Ecco il tenore dell'articolo corrispondente :

« Art. 1. Il carcere sarà subito in Toscana senza gli aggravamenti e privazioni del sistema penitenziario ivi vigente, ed a tale effetto saranno pubblicati gli articoli 27 e 36 del Codice penale. »

CEMPINI, relatore. Quanto ha detto l'onorevole Tecchio mi spinge, in nome della Commissione, a fare alla Camera alcune osservazioni.

La questione sollevata dall'onorevole preopinante era già nata negli uffici e da questi portata nel seno della Commissione. Era stata notata anche dai commissari nel seno della Commissione questa temuta gravità della pena toscana di fronte alla pena sarda. Richiamata così la Commissione a prendere ciò in esame, lo fece, e maturamente lo fece, ma non credè di dover ottemperare a simile osservazione, inquantochè le sembrò che la temuta diversità non esistesse, e non si verificasse quindi quell'aggravamento soverchio che si temeva.

Si diceva che in Toscana il carcere porta seco la segregazione continua del condannato nella sua cella, porta seco il lavoro *obbligatorio*, mentre in Piemonte esso non è che la semplice detenzione in una casa di correzione, e di più il lavoro vi è, può dirsi, *facoltativo*. Se ai delitti di stampa avesse dovuto applicarsi il carcere quale è dal Codice penale toscano definito per i delitti comuni, la Commissione sarebbe stata la prima a ricercare un modo onde questa diversità troppo sproporzionata nella gravità della pena non si verificasse; ma la Commissione, dopo un attento esame, dovè persuadersi che il carcere che viene applicato nelle condanne per i delitti di stampa non è menomamente il carcere quale si applica ai delitti comuni. Perciò quelle ragioni che pos-

sono avere spinta la Commissione che riferir deve sopra l'estensione di diversi articoli del Codice penale sardo in materia di delitti politici commessi dagli ecclesiastici ad adottare la pena del carcere sardo e sostituirlo al carcere toscano non sembra che militassero nel caso attuale. Là il delitto la cui punizione si voleva estendere alla Toscana era un delitto comune, quindi da punirsi, se si fosse mantenuta la scala penale toscana, col carcere comune, con quello cioè che porta e la segregazione continua ed il lavoro obbligatorio.

Ma nel caso dei delitti di stampa la carcere non è quella che si applica ai delitti comuni: abbiamo nella legge sulla stampa un articolo espresso che stabilisce questa differenza :

« Art. 54. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo editto sarà sempre distinto da quelli stabiliti per i delinquenti per reati comuni. »

Ciò mostra chiaramente che pei delitti di stampa abbiamo una carcere diversa che non è quella da scontarsi negli stabilimenti penitenziari, e che non porterà l'aggravamento della segregazione continua.

Nè deve poi darsi troppa importanza al timore del lavoro coatto, giacchè, se nell'art. 17 del Codice penale toscano è detto che tutti i delinquenti condannati al carcere dovranno lavorare nelle loro celle (e per la parola *dovranno* viene questo lavoro ad essere obbligatorio), è pur soggiunto nell'articolo 15 del regolamento sugli stabilimenti penitenziari, che si useranno riguardi a coloro i quali hanno esercitato sia le lettere, sia le scienze, sia le altre arti liberali, giacchè è in loro facoltà di applicarsi, anche durante la espiazione della pena, a questi lavori che erano loro abituali. Non vi ha dunque pericolo per quelli che commettono delitti di stampa di essere sottoposti a lavori manuali, giacchè probabilmente essi apparterranno sempre alle tre categorie indicate dall'articolo 15.

Vedendo pertanto la Commissione che vi era una disposizione speciale nella legge sulla stampa, che toglieva alla pena del carcere, da comminarsi e da applicarsi per tali delitti, tutta quella maggior gravità, di cui testè si parlava, credè di dover passare sopra ad un simile obbietto.

Non vi sarebbe passata sopra se i delitti di stampa fossero stati considerati come delitti comuni, perchè avrebbe allora dovuto applicarsi la legge comune, che portava pel carcere una gravità maggiore.

Io lo ripeto; di fronte a questi rilievi credo che non militino pei delitti di stampa quelle ragioni che hanno indotta l'altra Commissione ad adottare la pena del carcere secondo il Codice sardo, perchè qui si tratta di delitti eccezionali che sono puniti col carcere speciale e più mite, e là si trattava di delitti comuni, i quali sarebbero puniti con un carcere comune, che ha nella sua gravità un'intensità maggiore del carcere secondo il Codice sardo.

Spero che queste osservazioni basteranno per giustificare pienamente il silenzio della Commissione sopra un punto, che a prima vista poteva destare una grande impressione, giacchè non vi è, siamo i primi a convenirne, paragone tra la gravità di un carcere non cellulare e quella di un carcere in cui è comminata la segregazione continua e il lavoro forzato.

SINEO. Il discorso dell'onorevole relatore giustifica pienamente le intenzioni della Commissione; e noi non dubitavamo di tali intenzioni. Ma essa non ne ha fatta l'applicazione al progetto di legge di cui si tratta; essa non ha proposto di riprodurre in questo progetto la disposizione dell'articolo 54 della legge sulla stampa.

CEMPINI. Domando la parola.

SINEO. Se la Commissione è d'accordo nell'assentire che

si aggiunga al progetto un articolo per cui si estenda alla Toscana il detto articolo 34, vigente in Piemonte, allora mi pare che saranno risolte le difficoltà su cui si è fermato specialmente l'onorevole Tecchio. Se la Commissione assente a quest'aggiunta, io credo che si può prescindere dall'insistere perchè venga inserita nella presente legge quella disposizione che fu letta dall'onorevole Panattoni. Ma se la Commissione non assentisse, io accetterei per una parte, e per l'altra combatterei l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Distinguerai (e credo essenziale di distinguere) la disposizione concernente il carcere da quella concernente la multa.

La disposizione concernente il carcere, stando la legge secondo la prima proposta della Commissione, è indispensabile, giacchè tutti siamo d'accordo, non esclusa la Commissione, nel dire che non bisogna che in Toscana s'infligga per gli stessi reati di stampa una pena più severa di quella che s'infliggebbe in Piemonte.

In quanto alla multa, la legge toscana è più benigna che non sia quella vigente negli antichi Stati. Ora, quando si tratta di legge più benigna, allora io combatto ogni aggiunta che tenderebbe ad aggravare la condizione dell'accusato, e combatto il sistema proposto dall'onorevole Morini.

L'onorevole Morini, con ottimo intendimento, vorrebbe che in tutto lo Stato fossero pareggiate le pene quando sono da applicarsi allo stesso reato; ma questo noi lo potremo ottenere nella riforma generale della legislazione, quando cioè noi promulgheremo un Codice penale per tutto lo Stato.

In ora in Toscana, dove le pene sono in alcuni casi più miti, bisogna necessariamente che a questa mitezza sia ragguagliata la legge sulla stampa, altrimenti ne avverrebbe che per alcuni delitti sulla stampa la legge sarebbe più severa che essa non è per alcuni altri delitti che agli occhi di tutti sono più gravi.

Se per alcuni reati si può dai giudici in Toscana dare una multa minore di quella che è portata dalla legge vigente negli antichi Stati, bisogna che la stessa facoltà sia concessa ai giudici della Toscana per reati di stampa. Bisogna che la proporzione desiderata dall'onorevole deputato Morini sia non solo fra i delitti che si commettono negli antichi Stati e quelli che si commettono nella Toscana, ma anche per i delitti che si commettono nella Toscana stessa: non bisogna che un reato, il quale agli occhi del legislatore è più grave che non sia un reato sulla stampa, sia tuttavia punito di una pena minore di quella che i giudici dovrebbero forzatamente applicare per un reato di stampa.

Io credo dunque che per ciò che riguarda la multa non vi ha nulla da aggiungere alla legge, e per quanto riguarda il carcere, io sono disposto ad aderire all'emendamento dell'onorevole Tecchio, a meno che non si estenda alla Toscana il beneficio dell'articolo 34 della legge sulla stampa vigente negli antichi Stati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto l'osservazione fatta in secondo luogo dall'onorevole Sineo; quanto a quella fatta in primo luogo, pare a me ch'egli non può essere in veruna guisa discordante dal sistema che si è tenuto, in quanto che il medesimo riconosce che, ove s'introducesse in Toscana l'articolo 34 della legge sulla stampa, sarebbe rimediato all'inconveniente a cui accennava l'onorevole deputato Tecchio.

Ma, signori, l'attuale proposta ha per iscopo appunto d'introdurre nella Toscana la legge sulla stampa, ed in questa contieni precisamente l'accennato articolo 34.

Vede dunque l'onorevole Sineo che non è il caso d'introdurre una disposizione speciale, ma, coll'adoptare la legge,

riesce pienamente raggiunto lo scopo che giustamente prefiggevasi l'onorevole Tecchio.

PRESIDENTE. Il deputato Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Mi spiace di dover insistere nel mio ammendamento; ma, a mio avviso, le ragioni egregiamente svolte dai preopinanti non hanno provato che non vi sia un'ingiustizia nell'applicazione delle pene. E dico ingiustizia, perchè, se si trattasse soltanto del carcere da un giorno a sei, non mi parrebbe gran cosa; e difatti non mi sono soffermato gran cosa sulla gravità della pena del carcere, perchè ho letto con attenzione le ragioni egregiamente svolte dalla Commissione nella relazione che fa capo al progetto; ma in quanto alla multa, io non posso non insistere nell'ammendamento anche in questa parte, perchè non è assolutamente ammissibile che un individuo in Toscana debba essere punito con un anno di carcere, quando pel medesimo reato un altro cittadino dell'Emilia, della Lombardia o delle antiche provincie debba stare in carcere per due anni.

Lodo la mitezza dell'onorevole Sineo, ma in questa parte credo che il principale scopo a raggiungersi sia l'eguaglianza delle pene. Io quindi insisto nel mio ammendamento, qualunque abbia da esserne l'esito.

TECCHIO. Ha perfettamente ragione l'onorevole guardasigilli quando dice che l'articolo 34 della legge della stampa relativo al carcere è già richiamato in questa legge nuova mediante l'articolo primo che la Camera ha adottato; poichè quell'articolo primo manda appunto a pubblicare ed osservare nella Toscana tutta la legge del 26 marzo 1848, salve le modificazioni che qui vengono appresso.

Ma non parmi che ciò basti allo scopo cui intende la Commissione; non parmi che basti la citazione implicita dell'articolo 34. Imperocchè l'articolo 34 si limita soltanto a stabilire che per i reati di stampa la pena del carcere si subisca in un luogo *distinto* da quello nel quale la scontano i condannati al carcere per reati comuni, ma, per quanto riguarda il modo d'applicazione e d'esecuzione della pena del carcere e gli aggravamenti della medesima, l'art. 34 della legge sulla stampa non punto provvede.

In conseguenza io stimo che debbasi accettare la formola proposta dall'onorevole deputato Panattoni, siccome quella che allontana ogni dubbio e corrisponde pienamente all'intento della Commissione; e così potrebbesi dire: « La carcere sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, a tenore degli articoli 27 e 36 del Codice penale sardo, e dell'art. 34 della legge sulla stampa 26 marzo 1848. »

Quando si dice: « a tenore degli articoli 27 e 36 del Codice penale sardo, » si riflette al *modo* dello scontare questa pena; e quando si soggiunge: « a tenore anche dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1848, » si riflette al *sito* nel quale la si deve scontare.

Perciò pregherei la Camera di adottare codesto emendamento.

MARI. Io non voleva che presentare le osservazioni già esposte dal signor ministro di grazia e giustizia contro l'aggiunta accennata dall'onorevole Sineo per dimostrarne l'inutilità, in quanto che il progetto di legge su cui discutiamo ha per iscopo principale di estendere alla Toscana l'applicazione della legge sulla stampa, e con essa viene ad avere vigore anche il disposto dell'articolo 34.

Aggiungerò brevi parole per rispondere a ciò che diceva l'onorevole Tecchio.

Non è solamente l'articolo 34 della legge sulla stampa che rende più mite la condizione di quelli che abbiano commesso

delitti per mezzo di stampe, e che abbiano a subire la pena del carcere; vi è pure l'articolo 15 del regolamento per gli stabilimenti penitenziari in Toscana che raddolcisce la condizione di questi condannati, dispensandoli dal lavoro obbligatorio, dal lavoro umiliante, e concedendo ad essi la facoltà di darsi alle loro occupazioni abituali. Nè solamente li dispensa dal lavoro coatto, ma dà loro facoltà di procurarsi un migliore trattamento nel vitto. Quindi i condannati per delitti di stampa in Toscana saranno in condizione eguale, se non migliore, di quelli che subiscono la pena del carcere, a termine degli articoli 26 e 27 del Codice sardo.

Non so inoltre come l'art. 27 del nuovo Codice penale sardo potrebbe applicarsi attualmente in Toscana; imperocchè dice: « Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori stabiliti a norma del regolamento; se la pena del carcere non eccede sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nel carcere del circondario. »

Come applicare quest'articolo in Toscana, se non vi esistono le case di correzione e le carceri di circondario?

Finalmente anche l'articolo 27 vuole che il delinquente punito col carcere sia impiegato in alcuno dei lavori stabiliti dal regolamento; ed in questa parte l'articolo 15 del regolamento toscano che riguarda gli stabilimenti penali è più favorevole al condannato che non sia l'articolo 27 del Codice sardo; poichè quello ammette le accennate mitigazioni di pena, e questo ne tace.

CHIAVES. Mi accosterei di buon grado alla proposta dell'onorevole Tecchio, poichè anzi tutto non credo che la pubblicazione della nostra legge sulla stampa nella Toscana, sancita col primo articolo di questa proposta, basti a far sì che in quella provincia abbia vigore l'articolo 34 nei termini portati dalla nostra legge sulla stampa, quando noi vediamo questo disegno di legge specialmente occuparsi del modo di scontare la pena del carcere od accennare alla pena del carcere, la quale si sconta secondo il Codice toscano.

Forse razionalmente parlando si potrebbe, per via d'interpretazione di legge, quando la legge stessa lo tacesse, applicare l'articolo 34, ma il dubbio rimane pur sempre gravissimo. Quindi, ad evitare ogni inconveniente, uopo sarebbe che dell'applicazione di quest'articolo 34 venisse fatta espressa menzione. Ed a questo punto parmi soddisfare la proposta dell'onorevole deputato Tecchio. Ma in quanto riflette il modo di scontare la pena, io credo necessario non solo che si riproduca in questo disegno di legge l'articolo 34, ma che torni opportuna l'altra parte della proposta dell'onorevole Tecchio, nè potrebbe parere superflua solo perchè in un regolamento accennato dall'onorevole preopinante si parli, all'articolo 15, di certe dispense che possono in certi casi venir concesse a coloro i quali sono condannati secondo la legge di Toscana alla pena del carcere. Imperocchè questa dispensa si dà per caso d'eccezione; ciò vuol dire che coloro i quali sono condannati alla pena del carcere per reato di stampa, potranno forse più agevolmente degli altri condannati ottenere questo caso d'eccezione e scontare la pena senza gli aggravamenti cui accenna il Codice penale toscano; ma sta pur sempre eziandio la possibilità che a questi condannati per reati di stampa non venga concessa questa condizione eccezionale. Quindi credo sia da adottarsi la proposta dell'onorevole deputato Tecchio.

Quanto poi all'applicare a questo proposito alla Toscana il Codice penale sardo, anzichè il Codice penale toscano, io sarei d'avviso che meglio convenga lasciare applicato il Codice

penale toscano. Basterebbe a me, per tutte le considerazioni, quest'una che meglio corrisponde, ed è grande interesse questo in fatto di reati di stampa, alla necessità di graduare le pene secondo la maggiore o minore imputabilità di coloro i quali sieno colpiti di un'accusa.

Questa maggiore gradualità, la quale dà luogo a meglio applicare giustamente la legge secondo l'imputabilità di ciascun accusato, mi pare debba rendere preferibile, specialmente in questa materia, l'applicabilità del Codice penale toscano. Si dirà che in tal guisa s'induce un diverso trattamento, in ogni modo, e fu questa la principale ragione su cui appoggiava l'onorevole Morini la sua proposta.

Osservo a questo proposito che, quando sono di fronte a due prescritti di legge, e sto in dubbio se si debba l'uno applicare o l'altro, ancorchè si tratti d'applicarlo solo ad una parte dello Stato, ragion vuole, secondo me, che io adotti quello che mi pare meglio corrispondere alla giustizia.

Ovvero, quanto alla diversità di trattamento, si vorrà dire: si applichi allora anche il Codice toscano al Piemonte? Ma non è questo l'oggetto di cui ora ci occupiamo.

Quando verrà poi il caso di una revisione di leggi, in proposito di una nuova sanzione di legge penale, la quale debba avere forza legislativa per le une e per le altre provincie, allora sarà il caso di vedere quale sia preferibile per l'applicazione all'intero Stato; ma intanto, non essendo questo l'argomento su cui siamo ora chiamati a deliberare, le cose, quanto alle antiche provincie, debbono rimanere come sono.

Oggi si tratta di applicare una legge alla Toscana. La legge toscana, per quanto riflette alla pena del carcere, a mio avviso soddisfa meglio a quel bisogno di maggiore gradualità necessaria specialmente in reati di stampa; a questo emergente soddisfa, a mio avviso, la proposizione dell'onorevole Tecchio, e conchiudo perciò per l'adozione di questa proposizione.

PANATTONI. Non parlerò della graduazione delle pene del carcere, poichè mi rimetto a quanto ne ha detto l'onorevole deputato Chiaves, e non difficoltà di accettare le opinioni della Commissione, che subordina la gradualità del carcere al sistema più mite.

Però io prego la Commissione a voler ritornare sopra alle altre disposizioni, intorno cioè alla specie del carcere da infliggersi a coloro che infrangono la legge sulla stampa.

Premetterò che gli aggravamenti del carcere toscano al di là di mesi due non consistono soltanto nell'isolamento e nell'obbligo del lavoro, a cui è pur vero che può essere derogato ricorrendo all'articolo del regolamento testè allegato dall'onorevole relatore, ma il carcere toscano si sconta con tutto il rigore del sistema penitenziario ossia con notabili privazioni e durezza. Primieramente l'individuo che si rinchioda nelle carceri è obbligato a radersi i capelli e la barba, ed occorre un decreto ministeriale per ottenere l'esenzione da codesta umiliante necessità. Il detenuto nel carcere toscano, per alcuni giorni della settimana non riceve cibi grassi e per altri giorni deve stare senza vino.

Queste cose intendo far note al Parlamento perchè, trattandosi di punire scrittori e tipografi, la cosa ha tanta gravità da sembrarmi che l'andar chiari sia molto raccomandabile al senno della Commissione. Essa per certo ha avuto l'intenzione che si applichi a questa specie di condannati il semplice carcere secondo le leggi piemontesi; e tanto è vero, che essa opina poter bastare la intelligenza che piace di assegnare all'articolo 34. Io vorrei mettermi pienamente d'accordo colla Commissione; ma il guaio sta che bisogna spiegarsi bene affinché quell'articolo possa essere rettamente applicato in To-

scana. Ora, se fosse come avvertiva l'onorevole deputato Tecchio, che il senso e la portata dell'articolo 54 accenni piuttosto alla indicazione del locale, che al modo ed alla qualità della carcerazione, allora io trovo che quell'articolo non soddisfa abbastanza al bisogno di schiarire la odierna legge.

E sebbene io veda che in questa legge non occorra portare tutti gli schiarimenti che abbisognano in quella relativa alla pubblicazione in Toscana degli articoli 268 e seguenti del Codice penale sardo, ciò non pertanto, ove potesse rimanere anche in questa legge sulla stampa un primordio della dubitazione, io vorrei che, riflettendo dovere essere questa legge applicata da giudici toscani, vi si introducesse per lo meno qualche parola, la quale levasse ogni dubbio, e sottraesse agli aggravamenti del carcere coloro che saranno condannati per infrazione della legge medesima.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. Mi sembra che in questa discussione le intenzioni e della Commissione e degli onorevoli preopinanti siano perfettamente identiche, inquantochè noi tutti tendiamo a stabilire che il carcere, cui va incontro il condannato per reati di stampa, sia un carcere, che chiamerò semplice, vale a dire un carcere non aggravato nè da lavori coatti, nè da isolamento perpetuo.

La differenza che intercede fra la Commissione e gli onorevoli preopinanti si è questa, che la Commissione ha creduto che non vi sia bisogno di nessuna esplicita dichiarazione perchè venga raggiunto questo scopo; in quanto che l'articolo 54 della legge sulla stampa, che si estende oggi alla Toscana, connesso coll'articolo 15 del regolamento sovra gli stabilimenti penitenziari toscani, sembrano sufficienti alla Commissione per tutelare in questa parte la condizione dei condannati per reati di stampa; mentre dal lato opposto gli onorevoli preopinanti credono che vi sia bisogno di dichiarazioni più esplicite e più chiare.

Essi pensano che questo scopo si possa raggiungere coll'estendere alla Toscana, nel modo di applicare il carcere ai reati di stampa, l'art. 27 del Codice penale sardo.

Può sembrare strano che, essendo tutti d'accordo sopra uno scopo, che essendo tutti intenti a raggiungere un fine che è uguale ed identico, la Commissione non possa accettare gli emendamenti che a raggiungere lo stesso scopo sono stati proposti. Ma se la Commissione non li accetta, si è soltanto perchè essa li crede superflui, in quanto che ciò che si richiede è già a senso suo raggiunto dal combinato disposto delle vigenti leggi; si è perchè la Commissione non crede possibile in Toscana, nello stato attuale, l'applicazione dell'articolo 27.

Infatti, io ripeterò quanto diceva l'onorevole mio collega avvocato Mari: secondo l'articolo 27 il carcere consiste nell'esser chiuso il condannato in una casa di correzione. Ora le case di correzione, del genere di quelle di cui parla l'articolo 27, in Toscana non esistono. Bisognerebbe oggi cominciare dal costruirle. Parla poi del carcere di circondario; non esistono del pari in Toscana queste carceri del circondario.

Sembra alla Commissione che ciò sia un ostacolo insormontabile, a meno che, ripeto, non si volesse cominciare per porre in esecuzione una legge *provvisoria*, e accingersi nel tempo stesso a costruire degli stabilimenti penali, che non sarebbero ancora terminati quando la legge provvisoria cesserebbe per dar luogo ad una legge generale.

È questa l'unica ragione per la quale la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole preopinante.

Una tale impossibilità ha trattenuto la Commissione dal-

l'accettare quell'emendamento, quantunque essa non sia una impossibilità assoluta. In un'altra materia non identica, ma che può avere colla presente grande analogia, la Commissione credette dover scendere nel concetto del Governo e accogliere una gran variazione alla legge sarda in materia delle Corti d'assise. Le Corti d'assise in Piemonte devono trasportarsi per pronunziare i loro giudicati da luogo a luogo.

Questo modo d'organamento presuppone che nei diversi capoluoghi del circolo vi siano dei locali adatti per le Corti; non essendovi, bisognerebbe o costruirli od adattarli facendo spese enormi che impedirebbero e ritarderebbero il poter porre in atto in Toscana il sistema delle Corti d'assise.

Anche questa difficoltà, costituente una impossibilità, non un'impossibilità assoluta, ma relativa, ha spinto la Commissione ad accettare il concetto di rendere permanente la residenza delle Corti d'assise nel luogo di residenza delle Corti d'appello.

Ora una stessa ragione per analogia spinge la Commissione a ritenere che le carceri, nelle quali pel momento attuale in Toscana dovranno rinchiudersi i condannati per reati di stampa, restino quelle di cui è colà possibile d'immediatamente disporre, piuttostochè ad istendere un articolo che rende necessaria la costruzione di nuovi locali.

Io lo ripeto: quanto al fondamento noi siamo perfettamente d'accordo coi preopinanti, ma quanto alla forma non concordiamo; prima di tutto perchè crediamo l'emendamento superfluo riputando sufficienti le leggi attuali per portare allo stesso risultato; in secondo luogo perchè crediamo che in questo momento sarebbe inapplicabile alla Toscana l'articolo 27 per la mancanza di locali.

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli emendamenti...

MORINI. Chieggo facoltà di parlare per fare una semplice osservazione, la quale tende a dimostrare, parlando sempre del ragguaglio delle multe nel caso di non effettuato pagamento, che non è solo per ragioni di giustizia, ma per ragioni di preta necessità che io insisto nel mio emendamento.

L'articolo 14, se non erro, della legge sulla stampa porta la multa alle lire 4,000. Ora in Toscana la multa non può eccedere le 2,000 lire, salvo il caso di cumulo di pena.

Ora io domando: come sarà quivi ragguagliata la multa quando sorpasserà le lire 2,000?

Credo adunque che sia della massima necessità di ragguagliarla secondo il Codice sardo. Insisto quindi nel mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Darò innanzi tutto lettura dell'emendamento proposto dal deputato Morini, già da lui modificato:

« La multa sarà graduata secondo la norma del Codice penale sardo. Inoltre la multa sarà ragguagliata secondo il sistema dello stesso Codice. »

CEMPINI, relatore. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. Risponderò alla domanda diretta alla Commissione dall'onorevole Morini. Egli ha osservato che l'articolo 14, nel caso in cui si provochi a commettere dei crimini di lesa maestà, estende la multa sino a lire 4,000; e chiedeva quindi: come sarà divisa questa multa nella Toscana, ove, secondo il Codice colà vigente, essa non può eccedere le lire 2,000?

Io credo che questa quistione di divisibilità sarà molto facile a sciogliersi, essendo la somma di lire 4,000 un termine massimo, come attualmente è termine massimo in Toscana la somma di lire 2,000. Essa quindi sarà divisibile nei modi stessi in cui le lire 2,000 sono divisibili. La divisibilità della multa in Toscana varia secondo il punto massimo a cui può

la multa ascendere. Nelle multe che hanno per punto massimo le lire 2,000 esse sono divisibili, se non erro, per centinaia di lire; ebbene, nel modo stesso precisamente si dividerà la multa di lire 4,000.

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se l'emendamento del deputato Morini, fessè letto, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Darò ora lettura di quello proposto dal deputato Tecchio, e che venne poscia da lui alquanto modificato:

« La carcere sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, a tenore degli articoli 27 e 56 del Codice penale sardo e dell'articolo 34 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848. »

Qui si fermerebbe per ora l'emendamento del deputato Tecchio.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Io domando che si separino le due quistioni della multa e del carcere, come quelle che sono affatto distinte. La prima fu quella della multa, posta innanzi dal signor Morini, e per guadagnar tempo si potrebbe risolvere questa.

Parlando della multa, io faccio presente al signor Morini che in quel modo stesso che per un delitto di stampa la multa non può eccedere in Toscana le lire 2,000, così in Piemonte essa non può eccedere le lire 4,000. Per gli altri delitti in Piemonte la multa può portarsi ad una somma molto maggiore; per gli altri delitti non vi è limite di *maximum*, non vi è che il *minimum* di 50 lire.

Come potrà il signor Morini sopportare che negli antichi Stati si applichi una multa altissima per i reati comuni, mentre in Toscana non può eccedere le lire 2,000? Eppure questa differenza dovrà tollerarla finchè non avremo fatto un Codice generale per tutto lo Stato. Ora, poichè siamo costretti a lasciar sussistere tra la Toscana e le altre provincie una differenza in punto ad altri delitti, bisogna che la manteniamo anche per i delitti di stampa, per non isconvolgere la proporzione tra i reati di stampa e i reati comuni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Panattoni. Prego tuttavia gli oratori di circoscrivere per ora la discussione all'emendamento Morini.

PANATTONI. Siccome io intenderei di parlare nella quistione del carcere, mi riservo a farlo più tardi, quando sarà stata sciolta quella della multa.

PRESIDENTE. Il signor Mari intende di parlare anch'egli nella questione del carcere?

MARI. Sì.

PRESIDENTE. In tal caso, non essendovi nessun oratore iscritto per parlare della multa, interrogherò la Camera....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che il temperamento dell'onorevole Morini, che venne, secondo me, acconciamente combattuto dall'onorevole Sineo, produr possa assai gravi conseguenze, inquantochè tenderebbe nientemeno che a modificare tutta la legislazione penale della Toscana in relazione a questo punto di vista.

Or bene, quando la maggior multa è fissata a 2,000 lire, il legislatore ha creduto che una tal somma sia sufficiente in quel paese; quando, per lo contrario, altrove si estende ad una cifra maggiore, ciò deriva dacchè si ravvisò questa necessaria per raggiungere quello scopo penale che il legislatore si è prefisso.

Converrebbe rifare i due Codici, stabilire un'intera graduazione penale, altrimenti si verificherebbe una diversità che riconosciamo degna di essere tolta, che toglieremmo nel caso concreto e lascieremmo nel resto sussistere.

Vi prego di notare l'importanza gravissima di questo emendamento e di non approvarlo; imperocchè, sebbene in massima io pienamente consenta nella necessità di un sistema uniforme per tutti, penso però doversi rispettare le due leggi come sono, insino a che non le tradurremo in una legge sola ed unica; il farlo oggi in parte, sarebbe un compromettere l'intero sistema; sarebbe di più, lasciate che il dica, un controsenso.

Quindi io prego la Camera a rigettare l'emendamento dell'onorevole deputato Morini.

MORINI. Per evitare alla Camera l'incomodo di rigettarlo, benchè io sia persuaso bastare la pubblicazione di due soli articoli del Codice penale sardo in Toscana per coordinare la proposta da me sviluppata al sistema colà vigente, e creda fermamente che tale sistema dalla suddetta mia proposta non sarebbe punto sconvolto, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane più che l'emendamento Tecchio.

TECCHIO. Rinnovo la preghiera perchè sia adottato quest'emendamento il quale, secondo me, è assolutamente necessario.

L'osservazione messa avanti dall'onorevole relatore, che in Toscana non sia costruito un carcere speciale dove si possa scontare questa pena, non ci fa ostacolo.

Neanche in Torino non si fabbricarono apposite carceri per la detenzione de' condannati per reati di stampa. Tutto si ridusse a destinare una o due camere dell'antica cittadella; ed in quelle i condannati espiano la loro pena non senza i conforti che sono compatibili colla qualità del reato.

Ma, o signori, la necessità di inscrivere nella legge la dichiarazione contenuta nell'emendamento è dimostrata da quello stesso regolamento penale del 51 maggio 1853, che ha vigore nella Toscana, e che venne citato dall'onorevole relatore.

Non lo leggerò tutto: vi dirò solo che quel regolamento stabilisce per i condannati al carcere quel medesimo vitto che vi è stabilito pel condannato all'*ergastolo* (che ivi significa *galera*) e pel condannato alla *casa di forza*; cioè una sola porzione di pane ed una sola pietanza di magro o di grasso.

Se un giornalista, od altro scrittore toscano, verrà condannato al carcere per reato di stampa, non so quanto gli tornerà gradito il nostr'articolo ove non sia mitigato coll'emendamento di cui si questiona. (*ilarità*)

E v'ha ancora di più. Leggete l'art. 21 di quel regolamento e troverete che, *per temperare la pena*, è statuito che i condannati al carcere *ricevano ogni giorno la visita de' cappellani catechisti*. (*Si ride*)

Immaginatevi, o signori, che taluno sia condannato per reato contro la religione dello Stato commesso col mezzo della stampa; e pensate se non sarebbe un far violenza alla sua coscienza l'obbligarlo a ricevere di tali visite.

Presso noi, un distinto pubblicista, il direttore dell'*Unione*, che venne tante volte condannato per costei reati, ha subito la pena anche di sei mesi di carcere senza molto scomporsi: credo invece che si sarebbe molto turbato se lo aveste costretto a ricevere ogni giorno la *visita dei cappellani catechisti*. (*Si ride*)

Mi bastano queste semplici considerazioni per dimostrare come l'emendamento che ci fu suggerito dall'onorevole Pa-

nattoni sia una necessità. Epperò non dubito che la Camera vorrà scriverlo in questa legge.

PANATTONI. La Commissione ha detto di essere pienamente d'accordo con noi, e per verità le sue considerazioni a ciò condurrebbero. Non vedo però che a ciò siansi condotti i suoi risultamenti.

Se la Commissione proponesse d'introdurre nella legge qualche schiarimento, noi per avventura potremmo andare d'accordo. Per esempio, quando il progetto della Commissione dice: « l'articolo 3 dichiara che i reati di stampa saranno puniti col carcere, » se ella solamente aggiungesse « senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, » sparirebbero forse tutti gl'inconvenienti che con elegante parola testè accennava l'onorevole deputato Tecchio. Ma quando la Commissione indica che un ostacolo potrebbe risultare dalla mancanza in Toscana del locale indicato nell'articolo 26 del Codice sardo, io non solamente ritengo valevole la risposta del deputato Tecchio, ma osservo che la Commissione, arrestandosi alla sola difficoltà del locale, si dimentica che è questione di sopprimere gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Laonde io conchiudo: o il Parlamento adotta per ischiarimento di quella legge il progetto che noi abbiamo deliberato d'inserire nella legge sui reati degli ecclesiastici; o la Commissione, siccome ha espresso di non voler gli aggravamenti del sistema penitenziario, incarni e realizzi questa sua intenzione: formi almeno un inciso che tolga tutti dalla grave preoccupazione che gli stampatori e gli scrittori corrano rischio di patire i rigidi trattamenti del sistema penitenziario.

CAMPINI, relatore. La Commissione continua a credere che il risultamento da tutti voluto sarebbe bastantemente ottenuto colla sua redazione, soprattutto in vista che, ogni qual volta si ritiene una mutazione nel luogo in cui debbono esporsi le pene, vengono a cessare i timori dell'onorevole deputato Tecchio, e circa alle visite del cappellano e circa ai rigori del cibo. Anzi, a proposito di cibi, è da riflettere che dall'art. 15 del regolamento viene stabilito che a coloro i quali esercitano arti liberali o scienze o lettere, e si occupano nelle carceri dei loro lavori abituali, è concessa facoltà di migliorare la propria sorte, vale a dire di prendere agi e comodi maggiori, quantunque detenuti nei locali penitenziari. Pur non ostante, siccome l'intenzione della Commissione non è altra che quella di mantenere intatti due principii: 1° che l'art. 34 della legge sulla stampa è esteso implicitamente alla Toscana, senza bisogno di ulteriori disposizioni; 2° che l'art. 27 del Codice penale sardo, colle penalità che stabilisce, non deve nè può estendersi alla Toscana, in quanto che vi riesce materialmente inapplicabile, ogni qual volta sia formulato un emendamento, come ha formulato l'onorevole Panattoni, che non ha la menoma relazione a questi due articoli, ma che è unicamente una esplicazione del concetto comune, la Commissione dichiara che, ridotta la questione a questi termini, amante anch'essa della chiarezza quanto ogni altro, non ha difficoltà veruna di accettarlo, purchè sia ristretto alla semplice frase: *senza gli aggravamenti del sistema penitenziario*, nè vi sia aggiunta relazione alcuna agli articoli 34 della legge sulla stampa e 27 del Codice penale sardo.

CHIAVES. Io mi era proposto appunto di presentare un articolo di legge nel senso che venne ora spiegando l'onorevole relatore della Commissione. Direi a questo modo:

« La pena del carcere comminata da questa legge sarà scontata sempre in luogo distinto da quello stabilito pei delinquenti per reati comuni, e senza alcuno degli aggravamenti annessi alla detenzione pei condannati al carcere secondo il Codice penale toscano. »

Ho evitato la parola *penitenziario*, poichè non so se questa parola per avventura non avrebbe potuto dare luogo ad una confusione qualsiasi. Gli aggravamenti che si tratta di evitare sono appunto quelli annessi alla detenzione dei condannati al carcere dal Codice penale toscano. Mi pare che l'onorevole deputato Tecchio potrebbe anch'egli confortare del suo voto questa proposta, che sostanzialmente credo corrisponda a quella che egli ha fatto poc'anzi.

TECCHIO. Siccome oggi si tratta di applicare questa legge alla sola Toscana, ed ivi la parola *penitenziario* è intesa appunto in senso molto diverso da quello che noi le applichiamo nelle antiche provincie, così io crederei che l'intento si della Commissione che dell'onorevole Chiaves sarebbe raggiunto coll'ammendamento da me depresso sul banco della Presidenza, quand'anche lo si limiti alle sue prime frasi, senza far cenno degli articoli 27 e 36 del nostro Codice penale sardo, nè dell'art. 34 della legge sulla stampa.

PRESIDENTE. Sarebbe adunque concepito così:

« Il carcere sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

CAMPINI, relatore. La Commissione dichiara di accettare.

CHIAVES. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Sistema penitenziario toscano, o in genere?

Voci. Toscana!

PRESIDENTE. Allora quest'emendamento verrebbe come aggiunta.

CAMPINI, relatore. Mi permetterei di proporre l'aggiunta di una parola.

Siccome nell'art. 3° non si contemplan che le delinquenze prevedute nell'art. 13 della legge sulla stampa, questa dizione potrebbe forse ingenerare il dubbio che il togliere l'aggravamento del sistema penitenziario fosse limitato al caso dell'articolo 13.

Io proporrei quindi di aggiungere che *sempre*, oppure *tanto in questo come negli altri casi preveduti dalla presente legge*, il carcere sarà in Toscana scontato senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

SINEO. Io credo che si soddisferebbe allo scopo della Commissione ponendo quest'articolo in fondo della legge.

PRESIDENTE. Dopo che saranno votati tutti gli articoli, si aggiungerà quest'articolo al fine, o dove si crederà che meglio convenga.

CHIAVES. Credo che occorra mettere questa frase: « in luogo distinto da quello degli altri delinquenti. »

TECCHIO. Vi è sempre l'art. 34 della legge 26 marzo 1848, poichè giova ripetere che quella legge fu applicata alla Toscana per intero, mercè l'articolo 1° della legge presente.

Quanto poi alla sede di questo emendamento, mi pare che esso dovrebbe porsi tra l'art. 14 e l'art. 15, perchè l'art. 13 parla di una pena diversa ed assai più grave, quale è la relegazione; e in tutti gli articoli che lo precedono non si parla che di carcere e di multe. Quindi l'emendamento diventerebbe articolo 15, e l'attuale articolo 15 prenderebbe il numero 16.

CHIAVES. Mi perdoni la Camera se insisto sulla necessità d'inserire in questo progetto di legge una sanzione che determini dove il luogo di detenzione dei condannati per reati di stampa essere distinto da quello che si destina ai delinquenti per reati comuni. Per ciò non basterebbe il dire che coll'articolo primo è pubblicata senz'altro la nostra legge sulla stampa, e che quindi ha da intendersi applicabile eziandio l'articolo 34. Prego la Camera, e specialmente la Commissione, di notare che, dal punto in cui veniamo facendo un articolo che particolarmente accenna al modo con cui

debba il carcere essere scontato da coloro i quali siano in Toscana condannati per reati di stampa, si fa sempre maggiore, a fronte di quest'eccezione, il bisogno di spiegar ben chiaramente quale sia l'estensione di quest'eccezione pei condannati in materia di stampa. Il dubbio forse non sarà gravissimo, ma basta la probabilità che venga sollevato perchè si debba provvedervi, tanto più pei riguardi che in materia così grave si debbono avere per questo genere d'accusati. Quindi accetterò la proposta, quale fu ridotta dall'onorevole Tecchio, ma proporrò d'aggiungervi la prima parte del mio emendamento, la quale appunto accenna a questa distinzione di luogo della detenzione. Lo scopo di questo emendamento od aggiunta parmi dovrebb'essere nei desiderii d'ognuno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Chiaves di notare che, se è utile che le leggi siano ben chiare, avviene talvolta che le troppe specificazioni producano precisamente l'effetto contrario. Ora è certo che quando l'articolo 54, portato in Toscana colla legge del 26 marzo 1848, dice che il carcere, nel quale si dovranno scontare le pene stabilite da questo stesso editto, sarà sempre distinto da quello assegnato ai delinquenti per reati comuni, non occorre altro. Se ciò è, come non può negarsi, che cosa avverrebbe quando la cosa venisse più particolarmente indicata? Può nascer dubbio, a cagion d'esempio, sul modo di applicare qualche altro articolo della legge stessa, od anche sulla sua applicabilità. Ora si dirà: quando si volle applicato l'articolo 54, lo si dichiarò espressamente; ma di questo o di quell'altro articolo non si fece parola, e vi era egual ragione di disposizione conforme, non la si fece, non la si volle.

Del resto questa medesima discussione abbastanza indicherebbe quale sia stata la intenzione del legislatore, nè altra può esser fuor quella in cui siamo tutti concordi; parmi quindi che, raggiungendosi egualmente lo scopo a cui mira l'onorevole Chiaves anche senza il suo emendamento, non sia il medesimo da adottarsi.

CHIAVES. Oramai questa stessa discussione chiarirà, se non lo chiarisse abbastanza il progetto di legge, che la pena del carcere, quale si è intesa discutendo questo progetto di legge, è stata quella applicata dal Codice penale toscano. L'eccezione che sarebbe introdotta, secondo la proposta fatta dall'onorevole Tecchio, chiarisce quest'altra cosa, che il legislatore si è specialmente occupato di sancire quale dovesse essere il modo in cui questa pena del carcere si scontasse dai condannati in materia di stampa in Toscana.

Quando queste idee vengono così spontanee e luminose ad emergere da questa discussione e dal progetto stesso di legge, quale rimarrebbe riformato in questa parte, domando io se non sia plausibilissimo il dubbio, se l'articolo 54, il quale non fa che accennare al modo di scontare la pena del carcere nelle antiche provincie, possa ancora essere applicabile in Toscana.

Io credo, o signori, che questa sarà quistione assai grave che potrà sollevarsi colà. A me sembra, ed anzi credo di poterlo accertare, che l'aggiunta di questo concetto nella legge non apporterà altro dubbio sopra altri disposti della legge medesima, massime dal punto in cui si è detto di fare un articolo speciale, un articolo a parte che rifletta la modalità della pena del carcere applicato ai reati di stampa in Toscana.

Io quindi crederei che, quando vi fosse dubbio, questo dubbio è troppo essenziale il torlo di mezzo, tanto più quando non vedo affatto alcun inconveniente nel mettere al luogo dell'articolo 54 implicito, un'esplicita dichiarazione che soddisfis al voto dell'articolo 54, che pur tutti vogliono sia applicato.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves vorrebbe dunque aggiungere all'emendamento del deputato Tecchio queste parole: « in un luogo sempre distinto da quello per i delinquenti per reati comuni. »

Chiedo se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo prima ai voti l'aggiunta Tecchio; quindi quella proposta dal deputato Chiaves, salvo poi a collocare a suo posto quest'aggiunta od articolo, posto che fin d'ora parrebbe indicato tra l'articolo 14 e l'articolo 15.

L'aggiunta Tecchio è così concepita:

« La carcere, in tutti i casi previsti nella presente legge, sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora viene il sotto-emendamento Chiaves così concepito:

« Ed in un luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, è adottato.)

Porrò ora a partito l'intero articolo 2° composto delle due proposte dei deputati Tecchio e Chiaves.

« La carcere, in tutti i casi previsti dalla presente legge, sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni. »

(La Camera approva.)

Leggo l'art. 3:

« Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 13 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire ital. 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore alla carcere; colla carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere, e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe a una pena inferiore. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di detta legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

« Agli articoli 183 e 184, citati nell'art. 14 di detta legge, gli articoli 96, 111, § 1°, e 112, § 1° del Codice penale toscano;

« Agli articoli 164 e 165, citati nell'art. 16, l'articolo 137 § 1° del Codice penale toscano;

« All'art. 617, citato nell'art. 27, l'articolo 367 del Codice penale toscano;

« Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 366, 368, § 3, e 368, §§ 1° e 2°, del Codice penale toscano. »

MORINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. L'art. 4 si riferisce a parecchi articoli del Codice penale toscano. Si citano fra questi due, in cui si nomina l'attentato al granduca, alla granduchessa, al principe ereditario, ed ai membri della famiglia granducale.

Io propongo, in aggiunta a questo articolo, che ai titoli di granduca, granduchessa e membri della famiglia granducale, siano surrogati quelli di re, regina, e membri della famiglia reale. (*Movimenti*) Questo emendamento non ha bisogno di sviluppo.

Se la Camera vuole che sieno riconosciuti legittimamente regnanti in Toscana ancora il granduca e la granduchessa, non ha che a rigettare il mio emendamento. (*Rumori di disapprovazione*)

PRESIDENTE. Dopo che l'annessione fu volata e compiuta, queste supposizioni non si fanno nemmeno per ischerzo.

MORINI. Dico appunto che questo emendamento non ha bisogno di sviluppo, perchè lo scopo ne è abbastanza chiaro per se stesso.

PRESIDENTE. L'osservazione mia riguarda il suo modo di motivare la proposta.

Il deputato Cempini ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. L'emendamento del deputato Morini intenderebbe a cambiare le parole *granduca, granduchessa, e famiglia granducale*, in quelli di *re, regina e famiglia reale*.

Non so come si possa sul serio dubitare che nel Codice penale, cui si subordina oggi la legge sarda sulla stampa, non debba, senza bisogno di esplicite dichiarazioni, intendersi sostituita la parola *re* alla parola *granduca*, e via di seguito; tanto più poi che nell'art. 4 della proposta di legge esplicitamente è detto che gli articoli del Codice penale toscano si intenderanno surrogati a quelli del Codice sardo pel corrispondente concetto.

Ora, se sono surrogati per il corrispondente concetto, non si può sotto quelle espressioni intendere come indicati altri che il capo del potere esecutivo, l'attuale rappresentante della sovranità, la sua moglie e la sua famiglia. Ne sembra quindi che questa variazione sia inutile, ed anche incompatibile colla dignità che regnar deve nelle deliberazioni della Camera; per conseguenza, in nome della Commissione, io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Morini.

MORINI. Domando scusa all'egregio signor relatore, ma io credo che la mia proposta nulla contenga di contrario alla dignità di questo Consesso, perchè, quantunque si voglia interpretare sempre la legge in modo adatto alle circostanze, cionnonostante è sempre desiderabile la maggior possibile chiarezza nel concetto della legge istessa.

ALFIERI. Chieggo facoltà di parlare. Io mi unisco pienamente all'opinione manifestata dall'onorevole Cempini, perchè credo che dal giorno in cui fu pronunziato dall'Assemblea toscana il voto unanime a cui ebbi la felicità di assistere, che decretò la decadenza della Casa di Lorena, quelle parole nel Codice toscano non esistono più. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pare che il deputato Morini non insista pel suo emendamento.

MORINI. No! no!

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 4 testè letto. (È approvato.)

« Art. 5. In tutti quei casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altre pene di polizia, verrà alle medesime sostituita la multa sino a lire italiane 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano. »

Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Io vorrei proporre una lieve, ma, per quanto stimo, abbastanza rilevante modificazione a quest'articolo 5.

L'articolo ministeriale stabiliva che:

« In tutti i casi in cui, a termini della stessa legge, è fatta facoltà ai giudici di applicare o la pena degli arresti o quella del carcere, si applicherà la sola pena del carcere nella misura pei singoli reati determinata. »

Evidentemente il togliere la facoltà ai giudici di applicare la minor pena era evidentemente un'ingiustizia per la Toscana, e in conseguenza merita lode la Giunta di aver soppressa questa disposizione.

Ma se essa ha impedita questa ingiustizia rimpetto alla Toscana, parmi d'altro lato che l'articolo ch'ella volle sostituire al 5 del Ministero, non sia, a sua volta, senza una qualche ingiustizia rispetto alle altre provincie.

Infatti l'articolo 52 della Commissione stabilisce che in tutti i casi, nei quali le leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altra pena di polizia, alle medesime verrà sostituita la multa sino alle lire 50. Ma se questa pena della multa è giusta quando si tratta di sostituirla all'ammenda, non mi pare giusta egualmente quando si tratti di sostituirla alla pena degli arresti, che è pena superiore. Se si vuole fare una commutazione di pena, non essendo scritta nel Codice toscano la pena degli arresti, fa d'uopo, al mio credere, che nel sostituire la multa agli arresti, si parta dal *maximum* dell'ammenda, cioè da L. 50, e si porti sino alle 100.

Con questa distinzione si porterà nella legge maggiore uguaglianza di giustizia fra le varie provincie dello Stato.

Io proporrei pertanto che la Camera volesse approvare la seguente modificazione all'articolo 5 della Commissione:

« In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, ossia gli arresti, o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da L. 50 sino a L. 100, all'ammenda la multa sino a L. 50, da regolarsi tanto in questo che negli altri casi, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

CEMPINI, relatore. La Commissione dichiara di accettarla, in quanto che essa pure trova giusto di mantenere nelle leggi nuove quella stessa differenza nella gravità, che tra gli arresti e l'ammenda intercede nel Codice penale sardo.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza surrogarebbe l'articolo 5 del progetto col seguente:

« In tutti i casi nei quali le predette leggi per la stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa di lire 50 a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regolarsi, tanto in questo quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme dell'articolo 22 del Codice penale toscano. »

COTTA-RAMUSINO. Ho domandato la parola non per oppormi all'emendamento Mazza, ma per fare un'osservazione che ritengo di qualche rilievo.

Quest'articolo 5 contempla i casi nei quali la legge sulla stampa commina la pena degli arresti o la pena di polizia; ma non prende in considerazione quei casi in cui la legge lascia facoltà ai giudici di applicare la pena degli arresti o quella del carcere. Ora io domando quale sarà in questa circostanza la norma che dovranno seguire i giudici, se cioè dovranno sostituirvi la multa od applicare la pena del carcere.

Se io avrò una spiegazione soddisfacente, non farò alcuna proposta; in caso contrario sarò costretto a fare una proposta la quale valga a sciogliere ogni dubbio in proposito.

CEMPINI, relatore. Mi pare che dalla redazione dell'articolo 5 risulti chiaramente che la commutazione della pena degli arresti in quella di un'ammenda pecuniaria è una commutazione la quale riguarda tutti quanti i casi contemplati dalla legge sulla stampa, e conseguentemente anche quei casi in cui è in facoltà del giudice di applicare l'arresto od il car-

cere. Infatti è detto: *in tutti quei casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, ecc.* Ora il caso in cui la legge stabilisce alternativamente la pena degli arresti o del carcere per un fatto determinato punibile, ma rilascia all'arbitrio del giudice d'applicare o l'una o l'altra pena, è per certo uno di quei casi in cui la predetta legge *commina* anche la pena degli arresti. Quindi mi sembra che questa parola *comminano* importi chiaramente il concetto che la pena pecuniaria deve essere sostituita agli arresti, non solo quando gli arresti sono l'unica pena che la legge vuole applicata, ma anche quando essi sono una delle pene che la legge stabilisce lasciandone la scelta all'arbitrio del giudice. Credo per conseguenza che possa essere bastantemente tranquillo l'onorevole deputato Cotta-Ramusino intorno a ciò, in quanto che la redazione della Commissione esplica e contiene pienamente il concetto a cui egli, a senso mio, voleva procedere.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino si dichiara soddisfatto?

COTTA-RAMUSINO. (*Accenna di sì*)

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo quale venne proposto dal deputato Mazza.

(La Camera approva.)

(Vengono poscia approvati i seguenti):

« Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

« La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

« Art. 7. Nelle giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all'articolo 50 inclusive.

« Le attribuzioni, che a norma del precitato articolo 50 sono devolute ai segretari della Corte d'appello e loro sostituti, verranno in Toscana affidate ai cancellieri delle Corti stesse e loro coadiutori.

« Art. 8. Le giurisdizioni delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un decreto reale.

« Art. 9. Alla cognizione dei reati di stampa intervengono i giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 251 della legge sull'ordinamento giudiziario.

« Art. 10. Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva dei giurati, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2^a e 3^a, capo 4^o, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

« A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai sindaci, alle Giunte municipali, ai governatori o intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai collegi dei priori, ai prefetti, sotto-prefetti, o governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di prefettura o di governo, e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

« Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernenti i circoli delle assise di Torino, Milano e Genova.

« Art. 11. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73, e l'articolo 76 della legge stessa, che sono aboliti.

« Art. 12. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

« Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

« Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima. »

COTTA-RAMUSINO. Chiedo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTA-RAMUSINO. Quando si verificano gli estremi indicati in quest'articolo dodicesimo, io credo che non debba lasciarsi in facoltà dei giudici d'ordinare il rinvio della causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, ma debba essere loro preciso obbligo di farlo. Propongo quindi che, in luogo di dire: *la Corte non può ordinarlo che d'ufficio*, si dica: *la Corte deve ordinarlo d'ufficio*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAMPINI, relatore. Quando per parte del Ministero non ci sia difficoltà, la Commissione non s'opponesse.

MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA. Il Ministero non fa difficoltà.

CHIAVES. Parmi che l'onorevole mio amico Cotta-Ramusino abbia fatta questa proposta, non badando esattamente alla prima parte dell'articolo 11.

Quand'è che la Corte fa questa trasmissione? Quand'è già convinta che i giurati si sono ingannati. Ora, può egli credere che, quando si tratta di convinzione, che abbia unanime la Corte, dell'inganno in cui siano caduti i giurati dicendo colpevole taluno, voglia pur tuttavia mantenere efficace questo verdetto dei giurati che hanno risposto per la colpevolezza?

La ragione per cui si disse che la Corte non può ordinarlo che d'ufficio si è perchè, trattandosi d'intima convinzione in una materia di fatto, non conviene possano le parti eccepire o far istanze in proposito; ma io credo non solo che, lasciando la locuzione tal quale è, non vi sia nulla da temere, ma che, lo adottare la dizione del preopinante, indurrebbe una contraddizione od un non senso, in quanto che accennerebbe ad un obbligo già d'altronde sancito nel paragrafo precedente.

COTTA-RAMUSINO. Io credo di dover mantenere il mio emendamento, poichè, lasciando l'articolo quale è proposto, potrebbe nascere nell'animo di alcuni giudici il dubbio se debbasi assolutamente, verificandosi il caso contemplato dall'articolo 12, sospendere la sentenza, o se sia in loro facoltà di ciò fare o non fare, secondo la diversità delle circostanze.

ARA. Io credo inutile del tutto l'emendamento proposto dal mio amico Cotta-Ramusino, perchè, leggendo bene l'articolo, mi pare che, se la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, deve ordinarlo d'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'art. 12:

« Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla

semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione. »

(È approvata.)

Do ora lettura dell'altra parte, che si vorrebbe emendare dal deputato Cotta-Ramusino.

COTTA-RAMUSINO. Dietro le spiegazioni date dal deputato Ara, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'altra parte dell'articolo, così concepita:

« Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata. »

« Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la Corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima. »

(È approvata.)

« Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati. »

« Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti. »

« La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso. »

Pongo a partito quest'articolo.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe intercalato l'articolo proposto dai deputati Tecchio e Chiaves, che la Camera ha già approvato.

Quest'articolo prenderebbe il numero 13: l'articolo che segue, ed è distinto col numero 15, diventerebbe il decimosesto.

Esso è così concepito:

« Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla relegazione estensibile a 10 anni. »

« La relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro forte del regno. »

PANATTONI. Pregherei la Commissione, e ad un tempo anche il signor ministro della giustizia, a voler considerare se quest'articolo non si potrebbe ridurre ai più brevi termini che sto per enunciare:

« Il reato contemplato nell'articolo primo della legge 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un forte del regno per anni 10. »

Ritenuta questa dizione, sparisce la parola *relegazione*, la quale può essere che abbia ricevuto dalle leggi sarde il significato di detenzione. Fra noi Toscani però, in ossequio al dizionario della Crusca, è necessario di farci una riserva. *Relegazione* equivale a *confino*; laonde, volendo introdurre tale quale quest'articolo in Toscana, bisognerebbe farvi una nota che decifrasse il valore grammaticale convenzionalmente assegnato alla parola.

Per me dunque sarebbe più breve e più netto il tenore che già proponeva, e con questa dicitura si toglierebbe la questionata parola *relegazione*.

CAMPINI, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole avvocato Panattoni. Nel di lei concetto la relegazione, come è definita nello stesso articolo 18, equivale alla detenzione. Non temeva però la Commissione, mutuando dal Codice sardo la parola relegazione, di andare incontro ad una inesattezza di linguaggio scientifico, inquantochè relegazione in Toscana voglia dire confino. Relegazione, è vero, voleva dire confino in Toscana, ma ciò secondo le antiche leggi e l'antica giurisprudenza toscana. Dal momento in cui fu promulgato fra noi il Codice del 1853, la relegazione nel senso di confino, come termine scientifico, sparì del tutto dalla scala penale toscana. Cosicchè, quand'oggi s'importava in Toscana, assumendola dal Codice sardo, una pena che aveva qui il nome di relegazione, non vi era timore che si dovesse credere che s'importasse in Toscana l'antica pena del confino, che vi era abolita. E ciò tanto più che si poneva accanto alla parola relegazione, mutuata, lo ripetiamo, dal Codice sardo, la definizione della medesima, che spiegava equivaler essa alla detenzione in un castello od in altro forte del regno.

Questo ho detto unicamente per giustificare la Commissione dell'aver adottata questa parola in una significazione diversa da quella che ebbe nell'antico gius penale toscano. Però, ripeto, la Commissione accetta di buon grado che si tolga questa parola, e si dica puramente che il delitto, di cui qui è parola, sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un altro forte del regno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto anch'io in massima l'emendamento; però è necessario un sotto-emendamento. L'emendamento proposto dall'onorevole preopinante sarebbe così espresso: « colla detenzione del condannato in un castello o in altro forte del regno per anni dieci: » vuoi dire invece: *estensibile sino ad anni dieci*.

PANATTONI. È stato uno sbaglio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Con questa modificazione l'accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni propone di sostituire a quella dell'articolo 16 la seguente dizione: « Il reato contemplato all'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato, in un castello od in altro forte del regno, estensibile ad anni dieci. »

CASTELLI L. Faccio osservare che in questo articolo non si indica la durata minima della pena: essendo stabilito il *maximum* di anni dieci, trovo che anche il *minimum* vi deve essere fissato.

CAMPINI, relatore. Non è indicato, è vero, quale sia il *minimum* di questa pena, ma ciò perchè e in quanto che la Commissione intese di mutuare la pena stabilita dall'attuale articolo 176 del Codice penale sardo, che punisce lo stesso reato contemplato in questo articolo 15.

Ora, siccome l'articolo 176 del Codice penale sardo commina la relegazione estensibile ad anni dieci senza fissarle un *minimum*, la quale non faceva che adottare la pena ivi stabilita, non poteva arbitrariamente fissarlo.

TECCHIO. Credo che l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Castelli a questo proposito sia giusta e debba essere secondata.

È verissimo che l'art. 276 del Codice penale sardo parla di relegazione *estensibile a 10 anni*, senza indicare il *minimum* della pena; ma ciò si fece perchè v'hanno nel Codice altri articoli che stabiliscono il *maximum* ed il *minimum* di tutte le pene, e così anche della relegazione.

In questa legge speciale è quindi una vera necessità che si additi il *minimum* della relegazione, che è di anni tre.

PANATTONI. L'onorevole presidente potrebbe favorir di aggiungere questo sotto-emendamento del deputato Tecchio, inserendo così il *minimum* di anni tre.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio formoli il suo sotto-emendamento.

TECCHIO. Siccome non ho sott'occhio l'emendamento dell'onorevole Panattoni, non lo potrei formulare.

PRESIDENTE. Lo rileggerò. (*Vedi sopra*)

TECCHIO. Invece delle parole *estensibile ad anni dieci*, si scriva: *per un tempo non minore di anni tre, e non maggiore di anni dieci*.

Questa è locuzione solita nel nostro Codice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con questo sotto-emendamento:

« Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un altro forte del regno per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci. »

(La Camera approva.)

« Art. 17. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione. »

(La Camera approva.)

Si procederà ora allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	202
Voti contrari	3

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO VALVASSORI SULLO SCHEMA DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE ALLA CATEGORIA 40 DEL BILANCIO 1859 DEL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI PEL PERSONALE DELLE STRADE FERRATE.

VALVASSORI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare lo schema di legge per maggiori spese alla categoria 40 del bilancio 1859 del Ministero per i lavori pubblici pel personale delle strade ferrate. (*V. vol. Doc.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO PANATTONI SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE IN TOSCANA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO, E DI ALTRI DEL CODICE PENALE SARDO.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla legge per la promulgazione in Toscana di alcuni articoli della legge sul Consiglio di Stato, e di altri del Codice penale sardo. (*V. vol. Documenti*)

PRESIDENTE. Queste due relazioni saranno stampate e distribuite.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTRO DELLA MARINERIA.

DI CAVOUR, presidente del Consiglio de' ministri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso a modificare alcune disposizioni della legge sull'avanzamento dell'armata di mare. (*V. vol. Doc.*)

Io mi farò lecito di pregare la Camera di voler dichiarare questa legge d'urgenza. Si tratta di una disposizione semplicissima, cioè di quella relativa all'ammissione di capitani mercantili nella marina militare. La legge attuale non li ammette se non in caso di guerra ed a titolo ausiliare. Si proporrebbe ora una disposizione colla quale potrebbero essere ammessi in tutti i tempi.

Questo mutamento è di assoluta necessità. Il collegio di Marina non somministra un numero sufficiente di ufficiali; anche volendo ampliare quell'istituto, si richiederebbero molti anni prima che si possa soddisfare al bisogno. Non vi è quindi altro mezzo che nell'accettare a tal uopo i capitani della mariniera mercantile. Ma se si vogliono ammettere soltanto come ausiliari, è evidente che non se ne avrà nessuno, o almeno non si avranno i più distinti.

Per tal guisa, se si dovesse comporre l'armamento della nostra squadra, difetteremmo assolutamente di ufficiali.

Ora ognuno vede come sia necessario che il Governo venga posto nella condizione di poter portare a compimento l'armamento della squadra.

Prego quindi la Camera a volersi occupare il più presto possibile del disegno di legge che le ho ora sottoposto.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo schema di legge, che verrà tosto stampato e distribuito.

Intanto, qualora non siavi osservazione in contrario, resta inteso che i signori deputati si riuniranno negli uffici domani, a mezzogiorno, per esaminare il progetto di legge sovra accennato.

L'ordine del giorno di questa seduta essendo esaurito, stantechè il relatore, che aveva petizioni d'urgenza a riferire, dovette lasciare la Camera per incomodo di salute, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica sopra il reclutamento militare;

Sospensione di alcuni articoli della legge 13 novembre 1859 relativi alla soppressione dell'Università di Sassari.

Interpellanza del deputato Pepoli Giovachino al ministro delle finanze intorno all'imposta fondiaria della Lombardia.

Relazioni di petizioni d'urgenza.